

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
 concernente lo stanziamento di un sussidio al Comune di Bellinzona
 per la costruzione della tettoia per le biciclette e dei magazzini e per
 l'acquisto e l'installazione di macchinari e mobili per i laboratori
 e per la mensa della nuova Scuola d'arti e mestieri

(del 15 marzo 1955)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Per la costruzione del nuovo palazzo nel quale dovevano trovar posto la scuola d'arti e mestieri i corsi per apprendisti, le scuole d'avviamento professionale, con i relativi laboratori e la mensa per gli allievi, con il decreto legislativo 12 aprile 1950 è stato stanziato a favore del Comune di Bellinzona un sussidio cantonale pari al 50 % della spesa e per l'importo massimo di franchi 1.021.400,—. In corso di esecuzione dei lavori si è palesata la necessità di costruire la tettoia per le biciclette e i magazzini-deposito che non erano stati previsti a suo tempo. Il Municipio di Bellinzona il 30 aprile 1951 presentava per l'approvazione il progetto e il preventivo delle menzionate opere suppletorie, chiedendo nel contempo che la spesa prevista in Fr. 39.500,— fosse messa al beneficio del sussidio dello Stato, nella misura del 50 %. Per evitare spiacevoli remore, si autorizzava la pubblicazione degli appalti e il proseguimento dei lavori, riservando però ogni decisione per quanto riguardava l'assegnazione del sussidio alla deliberazione che in merito sarebbe stata presa dal Gran Consiglio. Con successiva memoria del 23 gennaio 1952, richiamata in seguito a parecchie riprese, il Municipio di Bellinzona formulava la domanda per ottenere che anche le spese di arredamento delle aule, dei laboratori e della mensa, preventivate in Fr. 320.000,—, fossero sussidiate dal Cantone in ragione del 50 %. Questa nuova richiesta, di carattere generico, ci ha obbligati a un profondo esame per vedere se, nel quadro delle vigenti disposizioni di legge, poteva o meno avere serio fondamento e una sicura base giuridica per essere accolta. Il decreto legislativo 11 luglio 1950 concernente l'istituzione di scuole d'arti e mestieri e in particolare l'art. 8, sancisce il seguente principio :

« I Comuni che organizzano le scuole d'arti e mestieri devono mettere a disposizione i locali e provvedere all'arredamento delle aule, all'illuminazione, al riscaldamento e alla pulizia.

§ 1. Le spese d'impianto e di manutenzione dei laboratori, macchinari e materiale di consumo sono sostenute dai Comuni nella proporzione di un terzo e per due terzi dallo Stato.

I lavori rimangono proprietà dello Stato e dei Comuni nelle stesse proporzioni ».

L'art. 9 del medesimo decreto stabilisce che lo Stato contribuisce, fino al limite del 50 % alle spese di costruzione degli edifici destinati alle scuole d'arti e mestieri.

Il decreto testè richiamato è posteriore a quello che assegna il sussidio a Bellinzona per il nuovo palazzo della Scuola d'arti e mestieri ma siffatte disposizioni erano già contemplate nella legge sull'insegnamento professionale 28 settembre - 3 ottobre 1914 modificata con il decreto legislativo 19 settembre 1927. Le due istanze del Municipio di Bellinzona vanno esaminate separatamente. Per la prima, concernente la costruzione della tettoia per le biciclette e

i magazzini-deposito, devesi pur ammettere che i lavori erano assolutamente indispensabili per garantire un regolare funzionamento delle scuole e delle officine; a comprova di tale asserto sta il fatto che le opere furono riconosciute siccome necessarie dal Dipartimento della pubblica educazione. La spesa, in base alla liquidazione finale, è di Fr. 28.452,80; non vediamo ragioni per non accordare il sussidio richiesto, che, fissato nella percentuale del 50, darebbe un importo di Fr. 14.226,—.

La seconda domanda riguardante l'arredamento può essere esaminata e decisa solo nell'orbita delle vigenti disposizioni legislative. Escludiamo la possibilità di concedere il sussidio per l'acquisto dei mobili per le aule scolastiche e i locali. Chiara ed esplicita è la legge per la ripartizione delle spese d'impianto e di manutenzione dei laboratori e dei macchinari. Di ciò si è già valso lo Stato con l'emanazione dei due decreti legislativi 5 novembre 1951 e 20 maggio 1952, chiamando il Comune di Bellinzona a contribuire per l'acquisto di macchine e attrezzi per la sezione dei meccanici e per la sezione dei falegnami. Nelle spese d'impianto dei laboratori non crediamo possa essere fatta una distinzione fra macchine e mobili. Abbiamo rilevato, dalle diverse fatture, quale è stata la spesa effettivamente incontrata per l'installazione dei laboratori della nuova Scuola d'arti e mestieri di Bellinzona. Senza contare le opere murarie per la posa delle macchine e quelle da idraulico e calcolando in Fr. 20.000,— le spese da elettricista, la spesa è di Fr. 182.857,90, dalla qual somma vanno però dedotti Fr. 71.783,35 perchè già compresi nel conto di liquidazione per il fabbricato. Se venisse concesso il sussidio dello Stato sulla spesa di Fr. 111.074,55 in ragione dei due terzi come prevede la legge, l'onere per il Cantone sarebbe di franchi 74.049,30. Per l'arredamento della mensa il Comune ha speso complessivamente Fr. 58.412,20. Seguendo il criterio adottato per la mensa del Liceo e per i Convitti della Magistrale, per i quali tutta la spesa è stata assunta dallo Stato, non v'ha dubbio che siffatto onere anche per la mensa di Bellinzona incombe al Cantone. L'applicazione della legge esige che si versi al Comune di Bellinzona anche la differenza di sussidio dal 50 %, già pagato, al 66,66 % sulla spesa sopra indicata di Fr. 71.783,35. Abbiamo cercato di chiarire la questione e di impostarla in modo consono alla legge.

Riassumendo, gli oneri per la costruzione della tettoia per le biciclette e i magazzini deposito, nonché quelli per l'impianto dei laboratori, dei macchinari e della mensa della Scuola d'arti e mestieri di Bellinzona, dovrebbero essere così definiti :

	<i>Spesa dello Stato</i>	<i>Spesa del Comune</i>
Costruzione tettoia per le biciclette e magazzini deposito	Fr. 14.226,—	Fr. 14.226,80
Spesa per impianto della mensa	» 58.412,20	» —,—
Spesa per impianto laboratori e macchinari :		
(per l'importo di Fr. 111.074,55 % a carico dello Stato e ⅓ a carico del Comune)	» 74.049,30	» 37.024,85
(per la spesa di Fr. 71.783,35 :		
sussidio suppletorio del 16.66 %)	» 11.959,10	
Totale	Fr. 158.646,60	

Da questo importo va però dedotto il contributo da versare dal Comune di Bellinzona per l'acquisto di macchine e attrezzi per la sezione meccanici e per la sezione falegnami, che è così precisato :

a) per la sezione meccanici :		
spesa	Fr. 70.000,—	
sussidio federale	» 14.592,—	
	<u>Fr. 55.408,—</u>	
a carico Comune $\frac{1}{2}$		Fr. 18.469,—
b) per la sezione falegnami :		
spesa	Fr. 45.500,—	
sussidio federale	» 10.889,—	
	<u>Fr. 34.611,—</u>	
a carico Comune $\frac{1}{2}$		Fr. 11.537,—
Totale a carico del Comune		<u>Fr. 30.006,—</u>
Sussidio a conguaglio		<u>Fr. 128.640,60</u>

Il Comune di Bellinzona ha risolto il problema della nuova Scuola d'arti e mestieri con esemplare generosità e con larghezza di vedute. Ha creato un centro scolastico per la formazione professionale della nostra gioventù rispondente a tutte le esigenze. La messa a disposizione di un ampio fabbricato dotato di capaci laboratori e della mensa scolastica, ha permesso l'istituzione della sezione per gli elettromeccanici, la nuova scuola dei falegnami e la scuola complementare tipografica. Inoltre è stato possibile accentrare corsi e assecondare così l'indirizzo desiderato dall'Autorità federale per l'organizzazione di classi omogenee divise per rami di mestiere. Né possiamo tralasciare di dire che nei nuovi laboratori vengono ora organizzati una quantità di esami di fine tirocinio che prima si tenevano in officine private con il pagamento di adeguati indennizzi. Aggiungiamo che il nuovo palazzo di Bellinzona è stato providenziale perchè ha rimediato a una grave penuria di locali scolastici che a Bellinzona, a Locarno e a Lugano si manifestava in modo preoccupante. La nuova Scuola d'arti e mestieri accoglie allievi provenienti da tutte le regioni del Cantone. Le statistiche dimostrano che quelli della città di Bellinzona rappresentano una proporzione variabile dal 14 al 20 %.

La questione sottoposta al vostro esame è assai complessa ed è questo il motivo che ci ha consigliato di aspettare la liquidazione finale. Avremmo certamente preferito investire dell'oggetto il Gran Consiglio prima di dar corso ai lavori ma, data l'urgenza delle opere, al fine di evitare remore che avrebbero nociuto, ci siamo permessi di ritardare sino a questo momento la presentazione del messaggio e dell'annesso disegno di decreto. Non trattasi di sussidiare un sorpasso per spese previste ma di concedere un sussidio per opere nuove, per parte delle quali la legge già prevede il contributo dello Stato.

Prima di terminare vi informiamo che la spesa per la costruzione del fabbricato della nuova Scuola d'arti e mestieri di Bellinzona è stata di franchi 2.298.096,30 compreso il prezzo del terreno. Il preventivo dava una spesa di Fr. 2.142.800,—. Il sorpasso registrato è a carico del Comune.

Sperando che il nostro punto di vista venga condiviso da codesto Gran Consiglio, sottoponiamo al vostro esame raccomandando alla vostra approvazione l'accluso disegno di decreto.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, i sensi del miglior ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
Galli

Il Cons. Segr. di Stato :
Janner

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito per l'installazione della mensa e per sussidiare la costruzione della tettoia per le biciclette e i magazzini deposito, e l'impianto dei laboratori della nuova Scuola d'arti e mestieri di Bellinzona

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 15 marzo 1955 n. 356 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — E' stanziato un credito di Fr. 158.646,— per pagare le spese di installazione della mensa e per sussidiare la costruzione della tettoia per le biciclette e i magazzini deposito e l'impianto dei laboratori della nuova Scuola d'arti e mestieri di Bellinzona.

Art. 2. — Dal credito di Fr. 158.646,— dovrà essere dedotto il contributo di Fr. 30.006,— dovuto dal Comune di Bellinzona, per l'acquisto di macchine e attrezzi per le sezioni meccanici e falegnami, come ai rispettivi decreti legislativi 5 novembre 1951 e 20 maggio 1952.

Art. 3. — Il credito di Fr. 128.640,— sarà iscritto nel bilancio 1955 del Dipartimento della pubblica educazione, sotto la voce 1.1.3.29 bis « Sussidio suppletorio per impianti nuova Scuola arti e mestieri di Bellinzona ».

Art. 4. — Il presente decreto non essendo di carattere obbligatorio generale entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.